


# CONFERIMENTO E VALUTAZIONE D'AZIENDA

- 15 MARZO 2022
- DOTT. ANDREA BARATTI
- [BARATTI@STUDIOANDREABARATTI.COM](mailto:BARATTI@STUDIOANDREABARATTI.COM)


# Conferimento d'azienda

Operazione con cui un soggetto **apporta** un'azienda in una società ricevendo in cambio **azioni o quote rappresentative del capitale sociale**




# Il conferimento può avvenire:

## 1) In una società preesistente



Per la realizzazione del conferimento, la conferitaria deve **aumentare il capitale sociale** per poter emettere nuove quote da assegnare al nuovo socio (il conferente) che apporta l'azienda.

## 2) In una società di nuova costituzione



La conferitaria è costituita per realizzare l'operazione di conferimento.

## Caratteristiche conferimento

- ✓ Operazione configurabile come un **conferimento in natura** avente per oggetto un ramo d'azienda o una partecipazione e che può essere effettuato in sede di costituzione di una nuova società o successivamente.
- ✓ Il **corrispettivo** per il conferente è rappresentato dalla **partecipazione nel capitale sociale della conferitaria** derivante da un aumento del capitale sociale.
- ✓ Il conferente trasforma **un'attività reale** costituita dall'azienda, in **un'attività finanziaria** (la partecipazione).
- ✓ Il conferente diviene **socio** del conferitario: si realizza **un'aggregazione aziendale**.

obiettivo

- Volontà di realizzare una concentrazione aziendale, in genere come evoluzione di una collaborazione anche commerciale.
- Perseguimento di strategie di carattere finanziario con la possibilità di aumentare la base per la raccolta di risorse a titolo di capitale di rischio e di debito.

## I vantaggi derivanti dal conferimento

- ❖ Riorganizzazione dell'assetto produttivo e gestionale all'interno dei gruppi aziendali, minimizzando le risorse impiegate




- Aumento numero società del gruppo garantendo anche una ripartizione del rischio
- Concentrazione dello sviluppo di attività affini o complementari attraverso l'apporto delle aziende del gruppo in una nuova società costituita per tale finalità
- L'aumento del numero di società operative, giuridicamente autonome e operanti in aree d'affari bene definite, consente di aprire il capitale di nuove società ad altri investitori pur mantenendone il controllo
- L'attribuzione dell'autonomia giuridica alle aziende, possedute da alcune società del gruppo, aumenta la capacità complessiva di credito, in quanto le nuove società costituite a seguito del conferimento possono ottenere linee di credito

- ❖ Possibilità di superare la crisi aziendale

- ❖ Realizzazione di economie di scala e minimizzazione dei costi con conseguente **miglioramento dell'efficienza gestionale** attraverso il

## Il conferimento: aspetti civilistici

Il conferente nel rispetto della normativa\* deve decidere di conferire l'azienda



Le modalità di realizzazione dell'operazione dipendono dalla forma giuridica del conferente

*\*Il conferimento d'azienda rientra nell'ambito della normativa relativa al conferimento in natura*

## Il conferimento: aspetti civilistici

### CONFERENTE

#### Impresa individuale

- ❖ L'**imprenditore** amministra e decide ogni operazione comprese quelle di natura straordinaria come il conferimento d'azienda

#### Società di persone

- ❖ La scelta di conferire l'azienda spetta agli **amministratori** congiuntamente o disgiuntamente (artt. 2257 e 2258 c.c.)
- ❖ Se l'operazione comporta la modifica del contratto sociale è richiesta la decisione unanime dei **soci** salvo le diverse maggioranze richieste dall'atto costitutivo (art.2252 c.c.)

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERENTE

S.p.a.

- ❖ La decisione di conferire un'azienda spetta **all'organo amministrativo**
- ❖ Solo se l'operazione comporta anche una modifica dell'atto costitutivo occorre una delibera **dell'assemblea straordinaria** (art.2436 c.c.)

Al **socio dissenziente** non spetta il **diritto di recesso** ad eccezione del caso in cui l'operazione comporti la modifica dell'oggetto sociale o altre cause di recesso come la trasformazione della società, la revoca dello stato di liquidazione o il trasferimento della sede sociale all'estero (art. 2437 c.c.)

- ❖ La **delibera** può essere adottata dall'organo amministrativo o dall'assemblea e deve motivare l'operazione e delegare uno o più amministratori per rivolgere istanza al Tribunale per la nomina dell'esperto per la valutazione (art. 2343 c.c.)



# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERENTE

S.r.l.

- ❖ La decisione di conferire un'azienda spetta agli **amministratori** o se l'operazione comporta una modifica dell'atto costitutivo o dell'oggetto sociale (art. 2479 c.c.) ai **soci** (*che deliberano con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale salvo quorum differenti previsti dall'atto costitutivo*)
- ❖ Il **socio dissenziente** può recedere dalla società solo se l'operazione comporta modifiche all'oggetto sociale o altre cause di recesso come la trasformazione o la revoca dello stato di liquidazione
- ❖ Nella **delibera** in cui si decide il conferimento occorre motivare l'operazione e nominare l'esperto (art. 2465 c.c.)

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERITARIA S.p.a. o S.a.p.a. LA RELAZIONE

- ❖ Redatta da un esperto nominato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società.

Tutela dei terzi **sull'integrità e  
sull'effettività del capitale  
sociale**



L'esperto risponde dei danni causati  
alla società, ai soci e ai terzi

Scopo: determinazione del **valore  
massimo da attribuire al bene  
conferito e dell'entità massima  
della quota di capitale sociale da  
attribuire al conferente.**



Il valore dei conferimenti NON  
può essere inferiore all'ammontare  
globale del capitale sociale e  
dell'eventuale sovrapprezzo delle  
azioni

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERITARIA S.p.a. o S.a.p.a. LA RELAZIONE

Contenuto  
Art.2343 c.c.

- ❖ Descrizione dell'azienda conferita con specificazione di tutti gli elementi patrimoniali che la compongono, soprattutto quelli immateriali
- ❖ I criteri di valutazione utilizzati nella stima
- ❖ La valutazione effettuata con indicazione della data a cui si riferisce la valutazione che non può essere anteriore a quattro mesi rispetto all'atto di conferimento
- ❖ L'attestazione che il valore attribuito è almeno pari a quello assegnato ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo

## Il conferimento: aspetti civilistici

### CONFERITARIA S.p.a. o S.a.p.a. VERIFICA DELLA VALUTAZIONE

Obbligo spettante agli amministratori che entro 180 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della costituzione della società o dell'aumento di capitale, devono controllare le valutazioni del perito indipendente e se, risultasse che i conferimenti avevano un valore inferiore di oltre 1/5 rispetto a quello del conferimento, devono (alternativamente):



Fino a quando non avviene il controllo, le azioni relative ai conferimenti in natura devono restare depositati presso la sede della società e sono inalienabili

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERITARIA S.p.a. o S.a.p.a. AUMENTO DI CAPITALE

Se il conferimento d'aziende avviene in sede di **aumento di capitale**:



Gli **amministratori** della conferitaria devono deliberare l'operazione (se vi è modifica dell'atto costitutivo occorre la delibera dell'assemblea straordinaria) e devono illustrare, con apposita **relazione**, le ragioni del conferimento in natura e i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni



L'**assemblea straordinaria** deve deliberare l'aumento di capitale con conferimento in natura ed ingresso del nuovo socio salvo delega degli amministratori.



- La **relazione** deve essere comunicata al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al **soggetto incaricato della revisione legale dei conti** almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sull'aumento del capitale sociale.
- **Entro 15 giorni** il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni.
- Tale parere con la relazione devono restare **depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea dei soci e finché questa non abbia deliberato l'aumento di capitale** (i soci possono prenderne visione).

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERITARIA S.p.a. o S.a.p.a. AUMENTO DI CAPITALE

### Finalità della relazione

- ❖ Giustificare l'esclusione/la limitazione del diritto d'opzione che la normativa prevede al fine di tutelare i vecchi soci

### Diritto di prelazione

- ❖ Introdotto dal legislatore in caso di aumento a pagamento del capitale sociale per mantenere inalterata la quota posseduta dai vecchi soci nello stesso
- ❖ Tale diritto può essere escluso o limitato con motivazione scritta nella relazione degli amministratori

# Il conferimento: aspetti civilistici

**CONFERITARIA S.r.l.**

## **PROCEDURA PIÙ SEMPLIFICATA**

- ❖ L'esperto NON deve essere nominato dal Tribunale, ma dal conferente
- ❖ È prevista la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Mef
- ❖ Nessun successivo controllo da parte degli amministratori
- ❖ Le quote corrispondenti al valore dell'apporto sono alienabili da subito (art. 2465 c.c.)

### **Relazione**



- ✓ **FINE:** tutela dei terzi sull'integrità e sull'effettività del capitale sociale
- ✓ Deve contenere:
  - Descrizione degli elementi patrimoniali dell'azienda conferita, soprattutto di quelli immateriali
  - Indicazione dei criteri di valutazione adottati
  - Attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo.

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERITARIA S.r.l.

La conferitaria S.r.l. può essere:

Società di nuova costituzione



### PROCEDURA

- Decisione sul conferimento d'azienda con **delibera degli amministratori**
- **Delibera dell'assemblea dei soci** relativamente all'aumento di capitale necessario per assegnare la partecipazione al conferente salvo delega degli amministratori

Società già esistente



**Aumenta il capitale sociale** per consentire il conferimento d'azienda



## Il conferimento: aspetti civilistici

**CONFERITARIA S.r.l.**

Per S.r.l. il **diritto di sottoscrivere un aumento di capitale** spetta ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute e la possibilità di attuare l'aumento attraverso l'offerta di quote a terzi deve essere espressamente prevista dall'atto costitutivo



- ✓ Se l'atto costitutivo lo prevede e
- ✓ L'assemblea dei soci o gli amministratori delegati deliberano l'aumento con attribuzione di nuove quote a terzi



al socio dissenziente spetta il **DIRITTO DI RECESSO**

# Il conferimento: aspetti civilistici

## CONFERITARIA Società di persone

Artt.2253-2255 c.c.

La **responsabilità illimitata e solidale dei soci**, salvo per gli accomandanti nelle S.a.s., rende l'operazione di conferimento più semplice

Relazione



- ✓ Relazione dell'esperto non obbligatoria poiché non prevista dal Legislatore
- ✓ **FINE**: attestare quali beni compongono l'azienda conferita



La tutela dei terzi non deriva dal patrimonio netto della società, ma dal patrimonio dei soci che rispondono illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali.

# Il conferimento: aspetti civilistici

## Atto di conferimento

Stipulazione ad opera del **notaio** dopo aver deliberato il conferimento e l'eventuale aumento di capitale che è necessario nelle società già esistenti. Se la conferente è una società neo-costituita tale atto corrisponde a quello di costituzione

### Contenuto

Descrizione:

- ❖ degli elementi identificativi della conferente e del conferitario
- ❖ dei beni oggetto di conferimento e dell'azienda conferita e della sua composizione
- ❖ dei dati relativi all'operazione di conferimento tra cui il numero e il valore nominale delle azioni/quote che devono essere emesse per il conferimento.

Per le **Società di capitali** deve inoltre obbligatoriamente contenere i riferimenti alla perizia che deve essere allegata per il deposito presso il registro delle Imprese

# Il conferimento: aspetti civilistici

## Atto di conferimento

### Deposito

Il notaio rogante deve depositare l'atto per l'iscrizione al registro imprese entro 30 giorni dalla sua stipula.

Tale regola vale sia per le società di capitali che per le società di persone.

### Efficacia del conferimento



Dalla data di iscrizione dell'atto di conferimento al registro imprese.  
L'efficacia dell'operazione può essere **posticipata** rispetto alla data di iscrizione ma **MAI** anticipata.

## ***Il conferimento: aspetti contabili***


Conferente

Nel sistema contabile del conferente si genera una **PERMUTAZIONE PATRIMONIALE** che comporta la **sostituzione degli elementi patrimoniali** dell'azienda ceduta con la partecipazione acquisita.

Conferitario

Attraverso un aumento di capitale sociale (ipotesi di conferimento in società preesistente) **emette le quote da assegnare al conferente e rileva l'azienda conferita.**

### **DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO**



Il confronto tra questi valori determina  
**L'ENTITÀ DELL'AUMENTO DI CAPITALE  
DEL CONFERITARIO**

## *Il conferimento: aspetti contabili*

### **Valore economico del capitale netto di un'azienda**

È il prezzo teorico di cessione ed emerge dall'applicazione di metodi valutativi proposti dalla dottrina tra cui:

- ❖ Il **discounted cash flow**: il valore economico è uguale alla sommatoria dei flussi di cassa futuri attualizzati ad oggi
- ❖ Il **metodo reddituale**: sostituisce ai flussi di cassa quelli di reddito
- ❖ I **multipli**: stimano il valore economico attraverso l'applicazione di specifici moltiplicatori di mercato
- ❖ Il **metodo misto patrimoniale**: unisce il metodo reddituale a quello patrimoniale e calcola il valore economico come sommatoria tra patrimonio netto a valori correnti e l'avviamento (positivo o negativo) stimato attraverso il metodo reddituale

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferente**

- ✓ **Storno degli elementi patrimoniali** che compongono l'azienda conferita
- ✓ **Iscrizione della partecipazione ricevuta** dalla società conferitaria

Per le società di capitali è **obbligatoria** una **perizia** finalizzata a valutare il valore economico dell'oggetto conferito. Il perito nominato dal Tribunale per la conferitaria Spa o dalla società, per la conferitaria Srl, necessita di una situazione contabile aggiornata ad una data che non dovrebbe eccedere i 4 mesi da quella di efficacia del conferimento.



- ✓ Gli **amministratori** della conferente devono effettuare le **scritture di integrazione ed assestamento** con riferimento agli elementi patrimoniali che compongono l'azienda conferita per poter "scorporare" dal sistema contabile unitario dell'impresa conferente il bilancio d'esercizio dell'azienda oggetto dell'operazione, determinando il **patrimonio netto** di quest'ultima.

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferente Le rilevazioni contabili degli amministratori**

Ammortamenti  
sui cespiti che  
saranno trasferiti

Il valore deve essere determinato in proporzione al periodo di utilizzo.  
*Es: se il conferimento avviene a fine marzo, l'ammortamento deve essere proporzionato su 3 mesi (inizio esercizio-fine marzo)*

Svalutazione dei  
cespiti

Per il periodo tra l'inizio dell'esercizio e la data di conferimento dell'azienda

Ratei e risconti

Al fine di rendere di competenza i costi ed i ricavi relativi all'azienda conferita.  
*Es: quote dei canoni di affitto, noleggio e leasing già corrisposte ma di competenza successiva alla data di conferimento (Risconto attivo).*

TFR

Maturato per il periodo che va dall'inizio dell'esercizio alla data di conferimento con riferimento ai dipendenti trasferiti



## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferente Le rilevazioni contabili degli amministratori**

Fatture da  
emettere e da  
ricevere

Al fine di quantificare correttamente l'ammontare delle passività accollate al conferitario

Rimanenze

Ammontare relativo al magazzino trasferito con l'azienda conferita. È necessario quantificare le giacenze specificando se si tratta di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, mediante l'applicazione dei metodi LIFO, FIFO o costo medio ponderato

Fondo  
svalutazione  
crediti

Adeguamento per quelli che si riferiscono all'azienda trasferita

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferente. Le scritture di rettifica e di assestamento**

Devono avvenire:

- ❖ Per **via extra-contabile** nelle società che conferiscono una delle aziende possedute
- ❖ Per **via extra-contabile** dall'imprenditore individuale che conferisce una delle aziende possedute
- ❖ In **contabilità** dell'imprenditore individuale che cede **l'unica azienda posseduta**

Il valore contabile del patrimonio netto che viene determinato è la base di riferimento per l'attività del perito



$$(VE - PN) = \text{Plusvalenza/minusvalenza da conferimento}$$

VE=valore stimato dal perito indipendente; PN= patrimonio netto dell'azienda/ramo d'azienda conferita

Il valore di perizia differisce da quello contabile e di conseguenza si genera una plusvalenza o minusvalenza da conferimento in capo al conferente.

- Se il valore emergente dalla perizia è superiore a quello contabile e viene assunto dal conferitario come valore di caricamento dell'azienda ricevuta emerge una **PLUSVALENZA**
- Se la differenza è negativa emerge una **MINUSVALENZA**

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferente. Differenza con la cessione**

- Con il conferimento si realizza **un trasferimento dell'azienda non definitivo**, poiché il conferente continua a gestirla anche se in modo mediato attraverso il conferitario.
- Nel conferimento, a differenza della cessione in cui avviene l'iscrizione a CE, vi è la **rilevazione in una riserva di PN utilizzabile per coprire le perdite**.

### **Adempimenti del conferente. Intervallo tra la data della perizia e quella di efficacia del conferimento**

- **Il conferente continua ad operare** con conseguenze contabili anche sull'azienda oggetto del conferimento.
- Le operazioni compiute in questo intervallo devono essere **rilevate dal conferente in contabilità ordinaria**, modificando i valori degli elementi patrimoniali dell'azienda conferita. Il valore determinato potrebbe differire da quello stimato dal perito con la conseguente necessità di **conguagli in denaro tra le parti**. Tali conguagli a credito e a debito devono essere rappresentati contabilmente tra le scritture originate dal conferimento (N.B. Se il valore peritale è inferiore a quello variato LA CONFERITARIA RISULTA DEBITRICE del conguaglio in quanto l'apporto è maggiore rispetto all'aumento di capitale. Se invece il valore peritale fosse superiore a quello variato, l'azienda CONFERENTE risulta debitrice di un conguaglio in denaro)

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferitario**

- ✓ **Aumento di capitale** da quantificare in proporzione al valore economico dell'azienda conferita e della società conferitaria.
- ✓ **Iscrizione degli elementi patrimoniali dell'azienda conferita a valori correnti** tra cui l'eventuale **avviamento da ammortizzare** in proporzione alla vita utile o, se non quantificata, in 10 anni.
- ✓ La neutralità fiscale dell'operazione impone la rilevazione della **fiscalità differita in capo al conferitario**. Tale necessità non sussiste se il conferimento avviene a valori contabili anziché a valori correnti

La quantificazione dell'importo del capitale sociale differisce a seconda che il conferimento avvenga in una **nuova società** (definizione del **capitale sociale di costituzione**) o in una **preesistente** (definizione dell'**aumento del capitale sociale**)

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferitario. Conferimento con costituzione di una nuova società**

*Si possono verificare 2 situazioni.*

#### **1) L'atto di conferimento prevede le percentuali dei singoli soci, tra cui il conferente l'azienda, della nuova società**

Il valore del capitale sociale di costituzione è determinato:

$$100 : \text{Conf.\%} = \text{XNewCo} : \text{Ve}$$

Dove:

- Conf.% = percentuale del capitale sociale della nuova società attribuito dall'atto di conferimento al conferente
- VE = valore economico determinato dal perito indipendente dell'azienda conferita
- XNewCo = valore complessivo del capitale sociale.

L'entità dell'apporto degli altri soci è:

$$(\text{XNewCO} - \text{Ve})$$

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferitario. Conferimento con costituzione di una nuova società**

*Si possono verificare 2 situazioni.*

**2) L'atto di conferimento NON prevede le percentuali che possederanno i singoli soci, ma indica i valori conferiti.**

Il valore del capitale sociale si determina sommando i valori conferiti:

$$\mathbf{X_{NewCo} = (V_e + X_1 + X_2 + \dots + X_n)}$$

Dove:

-X rappresenta il valore dell'apporto dei soci 1,2...n

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti del conferitario. Conferimento in una società preesistente**

#### **1. Determinazione dell'aumento di capitale che la conferitaria deve deliberare per emettere una partecipazione proporzionale al valore dell'azienda conferita.**

L'aumento dipende dal valore economico della conferitaria e dell'azienda conferita; si devono applicare le seguenti formule:

$$(Vea + Vec) = VEtot$$

Dove:

- Vea = valore economico, determinato dal perito indipendente, dell'azienda conferita
- Vec = valore economico della società conferitaria
- Vetot = valore economico complessivo

#### **2.Determinazione del valore dell'eventuale sovrapprezzo azioni/quote da parte del conferente**

$$\begin{aligned}(Vea/VEtot) &= Conf.\% \\ (100 - Conf.\%) : Conf.\% &= Cap Soc : Confvc \\ Vea-Confvc &= Xsop\end{aligned}$$

- Conf.% = la percentuale del capitale sociale della conferente nella società preesistente conferitaria
- Cap Soc = capitale sociale a valori contabili della società preesistente
- Confvc = capitale sociale della conferente nella società preesistente conferitaria espresso a valori contabili
- Xsop. = misura l'entità del sovrapprezzo azioni/quote

## ***Il conferimento: aspetti contabili***

### **Adempimenti contabili: SINTESI**

<b>Conferente</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Determinazione, tramite il perito, del valore economico del patrimonio netto dell'azienda/ramo d'azienda conferita</li><li>• Rilevazione della riserva da conferimento</li><li>• Rilevazione del congruaggio derivante dalla differenza fra la data di perizia e quella di efficacia del conferimento</li><li>• Iscrizione della partecipazione ricevuta dalla società conferitaria</li></ul>
<b>Conferitario</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Determinazione dell'aumento di capitale o del capitale sociale nel caso di costituzione di nuova società ed emissione/attribuzione della partecipazione al conferente e agli altri soci (nel caso di nuova società)</li><li>• Rilevazione del congruaggio derivante dalla differenza fra la data di perizia e quella di efficacia del conferimento</li><li>• Iscrizione dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che compongono l'azienda/ramo di azienda</li></ul>



## Condizioni per la neutralità fiscale

L'applicazione del principio della neutralità fiscale è condizionato anzitutto alla sussistenza dei seguenti presupposti simultanei:

- il soggetto conferente ed il soggetto conferitario devono essere imprese commerciali;
- l'oggetto del conferimento **deve essere un'azienda**, vale a dire una universalità di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa, e non i singoli beni che compongono l'azienda. Il complesso aziendale trasferito, cioè, deve essere autonomo e atto a produrre reddito (circ. Agenzia delle Entrate 25.9.2008 n. **57**, § 1) .

L'**art. 176** del TUIR dispone inoltre che affinché il conferimento d'azienda possa essere fiscalmente neutrale:

- il soggetto conferente deve assumere quale valore della partecipazione ricevuta l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda conferita;
- il soggetto conferitario deve subentrare, ai fini fiscali, nella posizione del conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda ricevuta.

## Affrancamento:

Se il conferitario intende dedursi i maggiori valori risultanti dal conferimento in luogo dei valori contabili del conferente può procedere con l'affrancamento di tali valori pagando un'imposta sostitutiva.

Ordinario	Bonus Aggregazioni
ex art. 176 co. 2-ter	Ex art. 15 co. 10 - 12 del DL 185/2008
Solo nell'anno dell'operazione Aliquote dal 12% al 16% in base a maggiori valori da riconoscere fiscalmente	<b><i>Beni affrancabili</i></b> l'affrancamento limitato all' <b>avviamento</b> , ai <b>marchi</b> d'impresa e alle <b>altre attività immateriali</b> , nonché alle <b>immobilizzazione finanziarie</b> e all' <b>attivo circolante</b> (inclusi i crediti). <b><i>Aliquote</i></b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 16%, se l'affrancamento riguarda l'avviamento, i marchi di impresa o altre attività immateriali;</li><li>• 20%, se l'affrancamento riguarda i crediti;</li></ul>

## **Conferimento d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni**

Secondo il co. 3 dell'art. 176 del TUIR, l'operazione di conferimento dell'azienda in neutralità fiscale (ovvero con imposizione sostitutiva) seguito dalla cessione in esenzione, secondo il regime della participation exemption, delle partecipazioni ricevute, **non rileva ai fini dell'applicazione della norma antielusiva.**

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 57/2008 (§ 3.4), il successivo co. 4 dell'art. 176 del TUIR prevede regole precise per il calcolo dell'anzianità di possesso dell'azienda conferita in capo alla conferitaria e delle partecipazioni ricevute in capo al conferente, in relazione alle modalità di realizzazione delle plusvalenze (artt. 86 e 87 del TUIR). In particolare, la norma stabilisce il principio della continuità del possesso per il quale:

**l'azienda oggetto di conferimento si considera posseduta dal conferitario anche per il periodo di possesso del soggetto conferente;**

**le partecipazioni ricevute dal conferente si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda conferita.**